Nr. 09/2023 **di Repertorio del** 20 Giugno 2023

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE

CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO AZIENDA ZERO

PROCEDURA DI GARA "RISTRUTTURAZIONI" – LOTTO Geografico 2.1

****

PROGETTO FINANZIATO UE – NEXT GENERATION EU

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR nr. 08 RELATIVO ALLA MISSION 'M6.C1 – INV 1.2.1 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA – COT Lavori' INERENTE AL NUCLEO OPERATIVO 'OSPEDALE' A SAN DONA' DI PIAVE (VE).

CUI: L02799490277202200011; CIG: 954940417A; CUP I79J22001080006

Cod. Reg. ID M6.C1_1.2.1_VE 3; Cod. Az. Univ. 24024

TRA

L'**Azienda ULSS 4 VENETO ORIENTALE** (di seguito denominata anche semplicemente "***Beneficiario***"), con sede legale in San Donà di Piave, Piazza Alcide De Gasperi nr. 5, Cod. Fisc. e P.IVA 0279 949 027 7, rappresentata in questa sede dall'Ing. ANTONIO MORRONE, nato a Caggiano (SA) il 16.09.1963, Cod. Fisc. MRR NTN 63P16 B351 D, in qualità di Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, domiciliato per la Sua carica presso la sede dell'ULSS 4 Veneto Orientale,

E

la **TECHNE S.p.a.**, con sede legale in Villa di Serio (BG), via Anselmo

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

Cortesi nr. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 0306616 016 3, PEC: info@pec.techne.mobi, in persona del Consigliere e Legale rappresentante Dott. Ing. STEFANO SIMIONATO, domiciliato per la Sua carica presso la sede legale della Ditta stessa, che qui interviene anche nella veste di Mandataria della Rete Temporanea di Imprese con la IMPREDIL S.r.l. Unipersonale [Mandante], con sede legale in Padova (PD), via Santa Lucia nr. 24, Cod. Fisc. e P.IVA 0419747 028 1, che ha conferito allo stesso giusti poteri ai sensi di legge con giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Dott. Francesco Boni, Notaio in Bergamo, Registrato a Bergamo al nr. 55.567 di Repertorio (nel seguito, per brevità, anche solo "***Appaltatore***" o "**Aggiudicatario**");

di seguito, quando congiuntamente, le "***Parti***"

premesso che:

1. con Deliberazione del Direttore Generale nr. 780 del 29.11.2022 Azienda Zero ha sottoscritto un Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione del progetto P.N.R.R. nr. 08 relativo alla Mission 'M6.C1 – INV. 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – COT Lavori' inerente al Nucleo Operativo 'Ospedale' a San Donà Di Piave (VE)" di cui al CUP I79J22001080006, al Codice di Intervento Regionale nr. M6.C1_1.2.1_VE 3 e al Codice Aziendale Univoco dell'Investimento 24024.
2. è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente;
3. in data 19.05.2023 l'Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

proposte dall'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale;

4. in data 14.06.2023 il Direttore Generale dell'Amministrazione contraente con Deliberazione nr. 544 ha firmato il provvedimento per la sottoscrizione del presente Contratto Applicativo;

Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI.

1.1 Il presente Contratto disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di affidamento svolta per la scelta del Contraente.

1.2 Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente spillati al medesimo, e concorrono unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

1.3 Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 3, ancorché non allegati.

ART. 2 – OGGETTO.

2.1 Il Beneficiario Azienda ULSS 4 VENETO ORIENTALE affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori inerenti all'intervento di cui al Progetto Esecutivo di Realizzazione del Progetto PNRR nr. 08 relativo alla Mission 'M6.C1 – INV. 1.2.1 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – COT Lavori' inerente al Nucleo Operativo "Ospedale" sito a San Donà di

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

Piave (VE)", approvato dal Beneficiario con Deliberazione del Direttore Generale nr. 1172 del 14.12.2022, da effettuarsi a perfetta regola d'arte e secondo la migliore tecnica in conformità alla normativa vigente, anche sopravvenuta (se applicabile) rispetto alla stipula del Contratto. La prestazione dovrà essere svolta secondo le prescrizioni contenute nel presente Atto, nella OdA e nei relativi allegati, tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e, ove presenti, nelle condizioni Speciali, oltre che nell'Accordo Quadro e negli atti di gara.

ART. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI.

3.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Lavori i documenti di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro anche se non materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

Si dà atto che l'aggiudicatario ha presentato tutta la documentazione in merito agli impegni assunti in sede di offerta tecnica.

ART. 4 – CORRISPETTIVI.

4.1 Il Corrispettivo complessivo presunto dell'Appalto è pari a Euro 292.982,00 [duecentonovantaduemilanovecentottantadue/00], di cui Euro 282.982,00 [duecentottantaduemilanovecentottantadue /00] per

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

lavori ed Euro 10.000,00 [diecimila/00] per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – lett. eeeee) del D.Lgs n° 50/2016, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

ART. 5 – CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE.

5.1 Il Responsabile del Procedimento rilascia, entro 60 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, il relativo certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013.

Ai sensi di quanto disposto dall'art 30 commi 5 e 6 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

subordinata all'acquisizione, da parte del Beneficiario, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all'indirizzo mail: servizi.tecnici@aulss4.veneto.it;

a) Fuori dai casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.

b) A tal riguardo, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

c) Qualora il Beneficiario, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all'Appaltatore, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per il Beneficiario.

Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30 comma 5 del Codice, il Beneficiario tratterrà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Beneficiario applicherà quanto previsto all'art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.

ART. 6 – VERSAMENTI RITENUTE FISCALI E IVA SUBAPPALTATORI.

6.1 L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.

6.2 L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1.

6.3 Il subappaltatore si impegna a trasmettere all'appaltatore, in riferimento alle prestazioni effettate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore stesso.

ART. 7 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

7.1 La durata del presente Contratto Applicativo, fatti salvi imprevisti, è fissata in complessivi 210 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di cui all'ordine di servizio del RUP, come meglio disciplinati nel cronoprogramma allegato alla OdA.

ART. 8 – PENALI.

8.1 Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all'Appaltatore comporterà l'applicazione di una penale pari all'1,0 (uno,0) per mille del Corrispettivo di cui all'art. 4 per ogni ulteriore giorno di ritardo.

L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 20% del Corrispettivo di cui all'articolo 4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la risarcibilità del maggior danno.

ART 9 – PREMIO DI ACCELERAZIONE.

9.1 Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito al precedente articolo 6, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'Appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, secondo i criteri stabiliti nell'Accordo Quadro, mediante utilizzo e nei limiti delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento.

In ogni caso, il premio di accelerazione: (I) non è riconosciuto rispetto ad eventuali scadenze intermedie o ultimazioni parziali; (II) può essere riconosciuto solo successivamente all'approvazione da

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

parte del Beneficiario del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

ART. 10 – VARIAZIONE DEI LAVORI.

10.1 Il Beneficiario si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del Contratto Applicativo varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 43, co. 8, del d.P.R. n. 207 del 2010. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC, previa approvazione da parte del Beneficiario ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.

All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15%

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti, il Contratto Applicativo potrà altresì essere modificato per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, qualora il ricorso ad un diverso Appaltatore risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, ovvero qualora ciò comporti per il Beneficiario notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. Dette varianti possono essere adottate purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Beneficiario, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- non è alterata la natura generale del contratto;
- non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

alla percentuale del 50% (cinquanta per cento);

- non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il R.U.P. può chiedere apposita relazione al Direttore Lavori in corso d'opera.

Come previsto dall'articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti, ove applicabile al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il Beneficiario potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al comma precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera tale limite il R.U.P. né da comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione il Beneficiario deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia nessuna risposta al R.U.P. si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario. Se il Beneficiario non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui il Beneficiario disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il D.LL., può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre nei limiti di cui al comma 6, in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il direttore dei lavori entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei lavori.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al R.U.P.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, co. 2, lettera d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti del Beneficiario. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, il Beneficiario procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma.

Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti del Beneficiario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del Codice Antimafia.

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate dalla Direttiva 2014/24/UE;
- il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati, si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'articolo 149 del Codice dei Contratti non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia la disponibilità finanziaria nel quadro economico fra le somme a disposizione del Beneficiario. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

rinvenimenti imprevisti o imprevedibili in fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO.

11.1 L'appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente art. 4, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Contraente e comunque nel rispetto di quanto indicato nell'Accordo Quadro.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

12.1 È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte la presente scrittura.

La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente atto di esecuzione e dell'Accordo Quadro.

ART. 13 – REFERENTE DELL'APPALTATORE e RAPPORTO DI CANTIERE.

13.1 Le Parti danno atto che:

(i) il Responsabile del Procedimento è:

Ing. Antonio Morrone

c/o Azienda ULSS 4 VENETO ORIENTALE con sede legale in San

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

Donà di Piave, Piazza Alcide De Gasperi nr. 5,

Cod. Fisc. e P.IVA 0279 949 027 7,

tel. 0421 228000 - email servizi.tecnici@aulss4.veneto.it

pec protocollo.aulss4@pecveneto.it

(ii) Il Referente dell'Appaltatore è:

Dott. Ing. STEFANO SIMIONATO

c/o **TECHNE S.p.a.**, con sede legale in Villa di Serio (BG), via Anselmo Cortesi nr. 1,

Cod. Fisc. e P.IVA 0306616 016 3,

tel. 035200911 - email info@techne.mobi

pec info@pec.techne.mobi

L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente lelenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

13.2 Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

13.3 I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

ART. 14 – COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE.

14.1 Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

14.2 L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

ART. 15 – ELENCO DEGLI AFFIDAMENTI.

15.1 L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e l'elenco di

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, di cui all'Allegato 1, lett. a) del *Protocollo di legalità*.

L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ART. 16 – CONTRATTI DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI.

16.1 Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 17 – RISOLUZIONE e REVOCA.

17.1 Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

18.1 Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

18.2 L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

ART. 19 – PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE- MISURE ANTICORRUZIONE.

19.1 Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole di cui all'art. 3 del Protocollo di legalità, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:

- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

- la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

ART. 20 – INFORMAZIONI ANTIMAFIA ATIPICHE

20.1 La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

ART. 21 – DIVIETO DI SUBAPPALTO.

21.1 La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ART. 22 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.

22.1 L'affidatario costituito dalla Rete Temporanea di Imprese TECHNE S.p.a. (Mandataria) e IMPREDIL S.r.l. Unipersonale (Mandante)

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata ad Azienda ULSS 4 VENETO ORIENTALE, Piazza Alcide De Gasperi nr. 5, San Donà di Piave (VE), Cod. Fisc. e P.IVA 0279 949 027 7, Codice univoco di riferimento UFMA9N. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: I79J22001080006 e CIG: 954940417A; l'omessa indicazione dei predetti codici/(del predetto codice) comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

ART. 23 – FORO COMPETENTE.

23.1 Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente atto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia.

ART. 24 – ALLEGATI.

24.1 Fanno parte integrante del presente Contratto di Lavori i seguenti allegati:

- Capitolato generale d'appalto
- Relazioni ed elaborati grafici di progetto
- Elenco prezzi unitari
- Il piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii
- Cronoprogramma

****

Il presente atto, composto da n. 24 facciate, è stato letto ed approvato dai comparenti che lo sottoscrivono digitalmente.

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

per la "Stazione Appaltante": Il DIRETTORE UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Ing. ANTONIO MORRONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

per l'"Appaltatore": IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Ing. STEFANO SIMIONATO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

****

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nei seguenti articoli:

ART. 4– Corrispettivi; **ART. 7**– termini per l'ultimazione dei lavori; **ART. 8**– Penali; **ART. 10**–Variazione dei Lavori; **ART. 11**–Cessione del credito; **ART. 12**–Divieto di cessione del contratto; **ART. 17**–Risoluzione e revoca; **ART. 19**– Prevenzione interforze illecite- misure anticorruzione; **ART. 23**– Foro competente.

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

per la "Stazione Appaltante": Il DIRETTORE UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Ing. ANTONIO MORRONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

per l'"Appaltatore": IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Ing. STEFANO SIMIONATO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]